

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 386)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1983

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci paesi della CEE, con Atto finale e dichiarazioni allegate, firmato a Bruxelles il 29 marzo 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della riunione del Consiglio europeo svoltasi a Copenaghen il 7 e 8 aprile 1978, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi comunitari — sulla scorta anche di una decisione di principio già adottata nella loro precedente riunione del 5 e 6 dicembre 1977 a Bruxelles — hanno fissato gli scopi ed i compiti della istituenda Fondazione europea e si sono accordati sui limiti della struttura e del finanziamento della Fondazione stessa, stabilendone la sede a Parigi.

Un progetto di accordo per la creazione della Fondazione veniva quindi elaborato dal Gruppo «Affari generali» del Consiglio delle Comunità sul finire del 1978. Restavano peraltro insoluti il problema inerente alla partecipazione delle Comunità, in quanto tali, all'accordo istitutivo e quello, ad esso collegato, del relativo finanziamento della Fondazione. Sia da parte danese che francese veniva infatti manifestata una netta opposizione a tale coinvolgimento comunitario nell'atto istitutivo della Fondazione.

La questione è stata riproposta da parte francese nell'autunno del 1981, nel quadro anche delle indicazioni contenute nel *memorandum* presentato dal nuovo Governo francese per il rilancio della Comunità europea. In tale contesto si sono potuti superare i problemi rimasti in sospeso dal 1978, raggiungendo un accordo che ha portato alla stipula degli atti firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982 dai Ministri degli affari esteri dei dieci Paesi comunitari.

Tali atti comprendono i seguenti testi:

- Accordo che istituisce la Fondazione europea;
- Accordo relativo ad un comitato preparatorio;
- Atto finale.

L'Accordo istitutivo affida alla Fondazione il compito di accrescere la comprensione tra i popoli della Comunità, di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo, nonché di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea.

A questo fine le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni od organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, intraprendendo in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere le attività avviate da altre istituzioni od organizzazioni. La Fondazione può altresì prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni od organizzazioni non sono in grado di intraprendere.

La Fondazione coopererà inoltre con le istituzioni e gli organismi che operano nello stesso settore od in settori analoghi e che desiderano apportarle il loro contributo.

Le azioni della Fondazione possono tra l'altro avere lo scopo di:

- fornire informazioni sulla costruzione europea, sui Paesi della Comunità e sulla loro storia;
- preservare e sviluppare il patrimonio culturale dei Paesi della Comunità;
- promuovere l'apprendimento delle lingue dei Paesi della Comunità;
- favorire gli scambi delle persone all'interno della Comunità;
- ideare e sostenere programmi destinati a rispondere agli interessi ed alle esigenze dei giovani;
- favorire la propagazione della cultura della Comunità all'interno ed all'esterno del suo territorio.

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio ed il Comitato esecutivo, assistiti da un Segretariato generale.

Il Consiglio è composto di personalità scelte per la loro competenza ed esperienza e che offrono la massima garanzia di indipendenza. Venti di esse vengono nominate dagli Stati (due per ciascuno), dieci dalla Comunità e altre dieci saranno cooptate. Il mandato dei membri del Consiglio è quadriennale e rinnovabile una sola volta. Il Consiglio in particolare stabilisce il programma ed il bilancio della Fondazione, ne regola il funzionamento e nomina il suo Segretario generale.

Il Comitato esecutivo si compone di un membro per ciascuno Stato. Ne sono membri di diritto il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio della Fondazione. Gli altri membri vengono designati dallo stesso Consiglio al suo interno.

Le risorse finanziarie della Fondazione provengono da un contributo della Comunità (previsto in 4 milioni di ECU per un periodo di tre anni) e da contributi volontari di origine pubblica e privata.

La Francia metterà gratuitamente a disposizione della Fondazione gli edifici necessari al suo funzionamento.

Le lingue della Fondazione sono le lingue ufficiali della Comunità.

L'Accordo istitutivo entrerà in vigore dopo che tutti gli Stati firmatari lo avranno ratificato.

In attesa della sua entrata in vigore è stato intanto costituito un Comitato preparatorio, che già opera a Parigi, per agevolare segnatamente l'insediamento materiale e ammini-

strativo della Fondazione e preparare la sua attività. Il relativo accordo, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione, non richiede ratifica parlamentare.

All'atto della firma dell'Accordo istitutivo sono state adottate alcune dichiarazioni, che prevedono una collaborazione tra la Fondazione e il Consiglio d'Europa, nonché con altre istituzioni che svolgono attività parallele e convergenti, quali la Fondazione culturale europea di Amsterdam, il Centro culturale europeo di Delfi e altre istituzioni analoghe.

Inoltre gli Stati firmatari si sono impegnati ad accelerare al massimo l'attuazione dell'Accordo istitutivo e l'effettivo insediamento della Fondazione.

Si fa, infine, presente che, ai sensi dell'articolo 12, si provvederà con separato accordo, da sottoporsi all'esame del Parlamento, alla definizione dello statuto del personale della Fondazione e, quindi, anche dei privilegi e immunità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce una Fondazione europea tra i dieci paesi della CEE, con Atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 dell'Accordo stesso.

ACCORDO CHE ISTITUISCE UNA FONDAZIONE EUROPEA

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO, rappresentato in debita forma dal Signor Leo TINDEMANS,

Ministro delle Relazioni estere,

IL REGNO DI DANIMARCA, rappresentato in debita forma dal Signor Kjeld OLESEN,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentato in debita forma dal Signor Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministro federale degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ELLENICA, rappresentata in debita forma dal Signor Yannis HARALAMBOPOULOS,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata in debita forma dal Signor André CHANDERNAGOR,

Ministro delegato presso il Ministro delle Relazioni estere, incaricato degli Affari europei,

L'IRLANDA, rappresentata in debita forma dal Signor Gerard COLLINS,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata in debita forma dal Signor Emilio COLOMBO,

Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, rappresentato in debita forma dalla Signora Colette FLESCHE,

Vicepresidente del Governo, Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI, rappresentato in debita forma dal Signor Max van der STOEL,

Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, rappresentato in debita forma da Lord CARRINGTON,

Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth,

DESIDEROSI di favorire la comprensione tra i loro popoli in tutta la sua dimensione umana, sociale e culturale;

DECISI a dare ai loro cittadini una percezione diretta e concreta della realtà del progresso verso l'obiettivo dell'unione europea;

HANNO DECISO di istituire a tal fine una Fondazione europea e di definirne le condizioni di funzionamento,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

È istituita una Fondazione europea, in appresso denominata «Fondazione», dotata di personalità giuridica.

La Fondazione non persegue scopi di lucro. Essa ha sede a Parigi.

Articolo 2

La Fondazione ha il compito di accrescere la comprensione reciproca tra i popoli della Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo, nella ricchezza della sua diversità e nella sua unità, nonché di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea, secondo le linee specificate all'articolo 5.

Articolo 3

Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, senza con questo costituire doppioni di azioni iscritte nei programmi della Comunità.

La Fondazione intraprende in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria, le iniziative e le attività avviate da altre istituzioni o organismi, nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi.

La Fondazione può altresì prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni o organismi non sono in grado di intraprendere.

Le azioni che la Fondazione può incoraggiare o avviare devono interessare di norma, per il loro oggetto o per la cerchia delle persone che possono beneficiarne, un campo più vasto del territorio di un solo Stato parte dell'Accordo.

La Fondazione, operando in piena autonomia, provvede a una gestione equilibrata delle sue azioni.

Articolo 4

La Fondazione coopera con le istituzioni e gli organismi che operano nello stesso settore o in settori analoghi e che desiderano apportarle il loro contributo.

Articolo 5

La Fondazione stabilisce il programma che fissa le azioni prioritarie e le modalità del suo intervento.

Le azioni che la Fondazione può intraprendere nell'ambito dei suoi compiti, definiti all'articolo 2, possono tra l'altro avere lo scopo di:

— favorire, soprattutto tra i popoli della Comunità, la comprensione dell'idea europea e l'informazione sulla costruzione europea, compresa l'informazione sui paesi della Comunità e sulla loro storia;

— studiare il modo in cui i paesi della Comunità possono preservare e sviluppare il loro patrimonio culturale comune tenendo conto dell'evoluzione contemporanea della società e della tecnica;

— promuovere l'apprendimento delle lingue dei paesi della Comunità e le possibilità di utilizzare praticamente tali conoscenze;

— favorire gli scambi delle persone all'interno della Comunità, compresi gli scambi a livello professionale e quelli relativi alle attività intese ad accrescere la comprensione della Comunità;

— ideare, in particolare, e sostenere programmi destinati a rispondere agli interessi e alle esigenze dei giovani;

— favorire la propagazione della cultura della Comunità, all'interno e all'esterno del suo territorio, soprattutto aiutando progetti culturali o d'altra natura, allo scopo di fornire attraenti dimostrazioni di tipo popolare dell'identità della Comunità e della cooperazione tra i popoli che la compongono.

Articolo 6

La Fondazione conclude con il Governo della Repubblica francese un accordo sulla sede.

Articolo 7

In ciascuno degli Stati parti dell'Accordo la Fondazione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio; a tal fine, essa è rappresentata dalla persona abilitata dal Consiglio della Fondazione.

CAPITOLO II

STRUTTURE DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio della Fondazione (in appresso denominato «Consiglio»);
- il Comitato esecutivo;

assistiti dal Segretariato generale.

Articolo 9

1. Il Consiglio è composto di personalità di chiara fama che sono scelte tra i cittadini degli Stati parti dell'Accordo per la loro competenza ed esperienza e che offrono la massima garanzia d'indipendenza.

2. I membri del Consiglio esercitano il loro mandato in completa indipendenza. Nell'assolvimento delle loro funzioni, non chiedono né accettano istruzioni da nessuno.

3. Le funzioni di membro del Consiglio sono incompatibili con quelle di membro di un governo nazionale o della Commissione delle Comunità europee.

4. Il mandato di un membro del Consiglio scade quando si presenta un'incompatibilità.

Articolo 10

1. I membri del Consiglio si dividono in tre categorie:

— gli Stati parti dell'Accordo nominano di comune accordo due membri ciascuno;

— salvo eventuale decisione della Comunità, quest'ultima nomina un numero di membri pari alla metà del numero di membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo;

— i membri delle prime due categorie procedono alla nomina dei membri della terza categoria, il cui numero è pari a quello dei membri nominati dalla Comunità. I membri della terza categoria sono eletti se ottengono almeno tre quarti ciascuno dei voti dei membri con diritto di voto.

Almeno la metà dei membri della terza categoria sarà scelta fra le personalità di istituzioni o organizzazioni che operano negli stessi campi della Fondazione.

2. Il mandato dei membri del Consiglio è di quattro anni. Esso è rinnovabile una sola volta. Nel caso in cui un membro del Consiglio cessi le sue funzioni prima dello scadere del suo mandato, è sostituito per il rimanente periodo da un membro nominato alle stesse condizioni. Il mandato dei membri del primo Consiglio decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Consiglio designa il Presidente e due Vicepresidenti, che rimangono in carica due anni.

Il Presidente viene scelto tra i membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo.

I mandati del Presidente e dei Vicepresidenti sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Presidente convoca il Consiglio ogni sei mesi oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

5. In ogni fase dei lavori le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dai membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi.

Articolo 11

Il Consiglio assicura l'alta direzione della Fondazione, determinandone gli orientamenti generali.

A tal fine, al Consiglio spetta in particolare:

- stabilire il programma con cui determina l'ordine di priorità delle azioni della Fondazione;
- stabilire il bilancio annuale e adottare i conti;
- adottare le disposizioni regolamentari interne che disciplinano il funzionamento della Fondazione;
- decidere in merito all'accettazione di legati, donazioni e sovvenzioni;
- nominare il Segretario generale della Fondazione e determinare la durata del suo mandato.

Articolo 12

Gli Stati parti dell'Accordo adottano in tempo utile e di comune accordo le disposizioni relative alle indennità giornaliere dei membri del Consiglio nonché le norme relative ad uno statuto del personale della Fondazione. Tali norme devono definire il meccanismo di composizione delle controversie tra la Fondazione e i suoi agenti.

Articolo 13

1. Il Comitato esecutivo si compone di un membro per Stato parte dell'Accordo, avente la cittadinanza di tale Stato.

Il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio ne sono membri di diritto.

Gli altri membri sono designati dal Consiglio, al suo interno, in modo che le tre categorie di membri che compongono il Consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, siano rappresentati, per quanto possibile, nelle stesse proporzioni nel Comitato esecutivo.

2. Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha la medesima durata di quello dei membri del Consiglio ed è rinnovabile alle stesse condizioni.

3. Il Presidente del Consiglio esercita la Presidenza del Comitato esecutivo. Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi.

4. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. Il Presidente convoca il Comitato esecutivo almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 14

1. Il Comitato esecutivo è incaricato degli atti di amministrazione generale della Fondazione.

2. Esso stabilisce il progetto di programma d'azione della Fondazione e lo presenta al Consiglio.

3. Esso stabilisce il progetto di bilancio annuale ed eventualmente i progetti di previsioni finanziarie pluriennali e li presenta al Consiglio.

4. Esso prepara i lavori del Consiglio.

5. Esso provvede all'elaborazione ed all'esecuzione del programma d'azione.

6. Esso assume e revoca il personale della Fondazione su proposta del Segretario generale.

Articolo 15

1. Il Segretario generale assiste il Consiglio e il Comitato esecutivo in tutte le loro mansioni.

2. Egli stabilisce per il Comitato esecutivo il progetto preliminare di programma d'azione della Fondazione e quello del bilancio annuale e li presenta al Comitato esecutivo.

3. Egli provvede alla gestione della Fondazione e all'esecuzione delle sue azioni secondo le direttive impartitegli dal Consiglio e dal Comitato esecutivo.

4. Egli ha autorità sul personale che propone al Comitato esecutivo per assunzione o revoca.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16

Le risorse finanziarie della Fondazione provengono:

1. da un contributo della Comunità, con riserva di una decisione;
2. da contributi volontari d'origine pubblica e privata.

La Fondazione non può accettare dotazioni o contributi gravati da condizioni incompatibili con i suoi fini.

Articolo 17

1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che specificano tra l'altro:

— le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio annuale, nonché al rendimento e alla verifica dei conti;

— le modalità di versamento e di utilizzazione delle risorse della Fondazione;

— le norme e modalità di controllo concernenti la responsabilità degli ordinatori e dei contabili.

Articolo 18

Alle condizioni stabilite dalle disposizioni regolamentari di natura finanziaria di cui all'articolo 17, il Consiglio stabilisce ogni anno il bilancio della Fondazione. Tale bilancio deve comprendere tutte le entrate prevedibili e tutte le spese previste per l'esercizio in questione.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

Le entrate e le spese sono espresse in ECU.

Articolo 19

Il Comitato esecutivo esegue il bilancio in conformità delle disposizioni regolamentari di natura finanziaria ed entro il limite degli stanziamenti assegnati. Esso rende conto della sua gestione al Consiglio.

Articolo 20

1. Il controllo finanziario è esercitato dalla Corte dei Conti delle Comunità europee.

2. La verifica, che ha luogo su documenti ed eventualmente in loco, è destinata a constatare la legittimità e la regolarità di tutte le entrate e spese e ad accertare la sana gestione finanziaria.

La Corte dei conti presenta annualmente al Consiglio una relazione sui risultati di tale esame.

Il Comitato esecutivo fornisce qualsiasi informazione e tutta l'assistenza di cui la Corte dei conti possa aver bisogno nell'esercizio delle funzioni di verifica.

3. Le disposizioni regolamentari di natura finanziaria determinano le condizioni alle quali al Comitato esecutivo viene dato atto dell'esecuzione del bilancio.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21

1. La Repubblica francese mette gratuitamente a disposizione della Fondazione un terreno sito a Parigi nonché gli edifici necessari per il funzionamento della Fondazione e ne assume la manutenzione immobiliare.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono disciplinate dall'accordo sulla sede.

Articolo 22

Le lingue della Fondazione sono le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 23

Il Comitato esecutivo elabora entro il 31 marzo la relazione generale annua sulle attività della Fondazione e la trasmette per approvazione al

Consiglio. La relazione così approvata viene trasmessa entro il 30 giugno ai governi degli Stati parti dell'accordo e per informazione alle istituzioni della Comunità.

Articolo 24

Ogni eventuale controversia fra gli Stati parti dell'Accordo o fra uno o più di tali Stati e la Fondazione in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo stesso, che non sia stato possibile comporre mediante negoziato in un termine di sei mesi, è sottoposta ad arbitrato.

In tal caso, su richiesta congiunta delle parti in causa o, in mancanza di ciò, su richiesta di una sola parte, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa, secondo le modalità fissate da un regolamento di procedura stabilito dagli Stati parti dell'Accordo previa consultazione della Corte di giustizia, l'organo arbitrale invitato a comporre la controversia.

Gli Stati parti dell'Accordo e la Fondazione eseguono la sentenza dell'organo arbitrale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

1. Il presente accordo si applica al territorio europeo degli Stati parti dell'accordo, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.

2. In deroga al paragrafo 1, l'Accordo non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresì alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che l'Accordo si applica a uno o più dei suddetti territori.

3. L'Accordo non si applica alle Isole Faerøer o alla Groenlandia. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca può notificare presso il Governo della Repubblica francese che l'Accordo è applicabile a questi territori.

4. Ciascuno Stato parte dell'Accordo può dichiarare al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo o dell'adesione a quest'ultimo nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che l'Accordo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione, di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Articolo 26

1. L'Accordo è concluso per un periodo indeterminato.
2. L'Accordo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari hanno depositato presso il Governo della Repubblica francese il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. La Fondazione è costituita e operante sin dalla prima riunione del Consiglio.

Articolo 27

L'adesione al presente Accordo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto in base a tale atto.

Articolo 28

Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo:

- a) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- b) l'entrata in vigore dell'Accordo;
- c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 25.

Articolo 29

L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati parti dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo millenovecentottantadue.

Le texte qui précède est certifié conforme à l'Accord instituant une fondation européenne, signé à Bruxelles le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt deux et déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.

ATTO FINALE

I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO,

Riuniti a Bruxelles il 29 marzo 1982 per la firma dell'accordo che istituisce una Fondazione europea,

HANNO ADOTTATO I SEGUENTI TESTI:

- Accordo che istituisce una Fondazione europea.
- Accordo relativo all'istituzione di un Comitato preparatorio.

All'atto della firma di questi testi, i rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo

- hanno adottato le dichiarazioni riportate negli allegati 1 e 2;
- hanno preso atto della dichiarazione della Repubblica federale di Germania riportata nell'allegato 3.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove marzo millenovecentottandue.

Allegato 1

**DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO CHE ISTITUISCE
UNA FONDAZIONE EUROPEA**

Articolo 4

Un'adeguata collaborazione sarà instaurata tra la Fondazione europea e il Consiglio d'Europa.

Fatta salva la sua autonomia, la Fondazione europea collaborerà inoltre opportunamente con la Fondazione culturale europea di Amsterdam, il Centro culturale europeo di Delfi, nonché altre istituzioni analoghe che svolgano attività parallele o convergenti con i suoi obiettivi.

Articolo 16

Gli Stati firmatari studieranno, per quanto possibile, le misure che potrebbero adottare per riservare, in materia di tasse e imposte nazionali, alle sovvenzioni e ai contributi per il finanziamento della Fondazione un trattamento comparabile al trattamento che essi accordano ai contributi per il finanziamento di organizzazioni o fondazioni simili.

Articolo 26, paragrafo 2

Gli Stati firmatari si impegnano ad avviare con urgenza le procedure interne di approvazione parlamentare e di ratifica per accelerare al massimo l'attuazione dell'Accordo e l'effettivo insediamento della Fondazione.

*Allegato 2***DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME DA ACCORDARE
ALLA FONDAZIONE, AI SUOI MEMBRI E AL SUO PERSONALE**

Nei quattro mesi successivi alla firma dell'accordo, gli Stati firmatari negozieranno il regime da accordare alla Fondazione, ai suoi membri e al suo personale, sulla base delle esigenze e degli interessi funzionali della Fondazione e del suo carattere indipendente.

Essi esamineranno in particolare i problemi concernenti:

— per la Fondazione: immunità di esecuzione; inviolabilità di locali, edifici e archivi; libertà da provvedimenti di costrizione amministrativa o giudiziaria; esenzione da imposte dirette; esenzione da imposte indirette e da restrizioni all'importazione o all'esportazione (con riserva di una decisione di competenza della Comunità); libertà di pubblicazione e di informazione; regime speciale in materia valutaria e di cambio;

— per i membri del Consiglio: immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; facilitazioni amministrative in materia di spostamenti, di soggiorno e di cambio;

— per i partecipanti ai lavori della Fondazione: facilitazioni amministrative in materia di spostamenti, di soggiorno e di cambio;

— per il Segretario generale e il personale: immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; trattamento di favore in materia di immigrazione e di registrazione; facilitazioni in materia monetaria e di cambio; diritto di importare ed esportare il proprio mobilio, la propria autovettura e i propri effetti personali.

Essi disciplineranno anche il regime di sicurezza sociale e il regime fiscale del Segretario generale e del personale della Fondazione.

*Allegato 3***DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

L'accordo si applica altresì al Land di Berlino, sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non abbia fatto una dichiarazione contraria alle altre parti contraenti entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Le texte qui précède est certifié conforme à l'acte final qui a été signé à Bruxelles le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt deux à l'occasion de la signature de l'Accord instituant une fondation européenne et qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.